

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3587

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMBRONI, LAFORGIA, BOVA, URSO, LONGONI, AZZARO,
TITOMANLIO VITTORIA***Presentata il 23 novembre 1966*

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 19 gennaio 1963, n. 15, venne estesa l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche agli artigiani che avevano collaboratori o almeno un dipendente, anche se apprendista.

Si ritenne, cioè, di coprire con assicurazione ogni piccola impresa e lo stesso titolare dell'azienda stessa. Lo scopo è stato raggiunto anche se la misura del premio percentuale, concepita per le aziende industriali si è rilevata troppo onerosa per le piccole imprese a carattere per lo più familiare. Per cui riteniamo che la materia debba essere riveduta e le aliquote di premio meglio adeguate sia alla capacità contributiva degli artigiani con dipendenti, sia alla luce degli infortuni occorsi ai medesimi in questi primi anni di applicazione della legge suddetta.

In occasione della approvazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, venne deciso di estendere la protezione assicurativa anche agli artigiani senza dipendenti e senza collaboratori, coprendo, così, la più vasta area di piccolissimi lavoratori autonomi.

Anche per questi ultimi, anziché creare una norma che tenesse conto della modestis-

sima condizione economica dei destinatari della nuova provvidenza, si è applicato integralmente *sic et simpliciter* il contesto dei benefici e degli oneri della legge base.

Pertanto, mentre lodabile rimane la volontà del legislatore di dare anche agli artigiani più modesti la copertura assicurativa, questa, per gli oneri che comporta a carico dei beneficiari, si è rivelata certamente utile e ben accetta dalla categoria ma assolutamente insostenibile come carico contributivo per larghissimi strati dell'artigianato italiano.

Infatti, a causa del meccanismo della legge, sono stati applicati agli artigiani senza dipendenti i tassi di premio delle industrie per cui se gravosa la condizione si era già rivelata per quegli artigiani che avevano dipendenti e che, quindi, sia pure modesti, erano titolari di un'impresa, del tutto esiziale si è dimostrata per quelli che vivono alla giornata spesso non guadagnando nemmeno il necessario per il fabbisogno della propria famiglia.

Da un'indagine compiuta è risultato, infatti, che numerosi artigiani, specialmente nei piccoli paesi e nelle zone depresse sono iscritti negli elenchi dei poveri e gli E.C.A. oltre ad assisterli per altre necessità, pagano alle Casse mutue di malattia il contributo dovuto dagli artigiani stessi ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Anche nei casi di condizioni diverse dalla assoluta povertà, ci troviamo di fronte a centinaia di migliaia di piccolissimi lavoratori autonomi di età più diverse, per i quali l'applicazione delle norme generali di una legge che non è nata per loro ma che a loro è stata applicata senza alcuna discriminante, significa la fine della attività e del pane quotidiano.

Per non sembrare astratti facciamo alcuni esempi: un muratore verrebbe a pagare lire 35.000 annue, un impermeabilizzatore di pavimenti 65.000, un segantino lire 40.000, uno spaccalegna lire 68.000, un noleggiatore di piazza lire 24.000, un riparatore di infissi, sedie lire 32.000, un fabbro lire 25.000.

Sono poi artigiani di produzione quelli senza dipendenti o non sono per la maggior parte, riparatori o aventi una attrezzatura più che modesta, assolutamente insufficiente ad eseguire lavori di un certo valore economico? Chi può oggi lavorare senza almeno un apprendista sul piano della produzione? I macchinari costano molto e senza un certo volume di lavoro non potrebbero essere pagati e per fare un certo volume di lavoro un artigiano non può essere solo.

Gli artigiani infine che hanno qualche macchinario, non avendo dipendenti, quanti minuti, diciamo minuti e non ore del giorno, adoperano le macchine?

Questo, onorevoli colleghi, è il dramma di centinaia di migliaia di modestissimi artigiani, spesso vecchi che attendono il maturare del termine per avere la pensione — ve ne sono anche di 80 anni — o spesso costretti a passare qualche ora a bottega, anche se vecchi e malati, perché la pensione non basta e alla loro età non possono certamente lasciare i propri paesi per andare a cercare fortuna.

Sono i modesti falegnami, fabbri, birrocciai, spaccalegna dei paesi più piccoli, delle zone montane ai quali la legge contro gli infortuni porterebbe via un terzo o la metà della pensione o li costringerebbe a rinziarvi perché impossibile sarebbe per loro pagare i tassi di premio stabiliti in attesa del maturarsi del diritto alla pensione.

E i poveri, e quelli assistiti dagli E.C.A.? Essi che non possono pagare le 5 o le 6.000 lire annue per la mutua, dovrebbero pagarne molte di più per l'I.N.A.I.L.

La legge, quindi, anziché svolgere una funzione sociale riesce solo, nella maggioranza dei casi, a distruggere le piccolissime botteghe degli artigiani senza dipendenti.

Scopo, dunque, della presente proposta è quello di mantenere l'assicurazione contro gli infortuni, tuttavia a condizioni possibili in modo che il fine sociale che si è inteso raggiungere con il comma 3 dell'articolo 4 del testo unico rimanga veramente tale e non si tramuti in un onere sociale quantitativamente ingiusto, ed insopportabile.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che la misura del premio viene fissata per legge e che può essere modificata ogni biennio su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale o nel corso del biennio per intervenute modifiche nelle prestazioni.

L'articolo 2 divide gli artigiani in tre categorie determinando un premio fisso per ciascuna di esse. Nella prima debbono essere inclusi i barbieri, sarti e gli altri mestieri per l'esercizio dei quali non si adoperano macchine mosse da agenti inanimati ma utensili mossi da energia ad uso elettrodomestico o dall'uomo.

Nella seconda saranno compresi gli artigiani che nella propria bottega adoperano macchine mosse da energia elettrica o altro agente inanimato ed il pagamento del premio viene commisurato alla potenza dei motori impiantati.

Nella terza categoria sono compresi coloro che non esercitano la loro attività nella bottega, come i boscaioli, gli autisti, i camionisti senza rimorchi, i muratori, gli imbianchini, gli installatori di impianti ecc. che con mezzi di trasporto e con o senza macchine lavorano al di fuori della propria bottega.

L'articolo 4 stabilisce che tutti coloro che sono iscritti negli elenchi dei poveri pagano il premio stabilito nella categoria prima.

L'articolo 5 regola la delicata questione delle penalità e delle sanzioni previste dal testo unico in quanto la pura e semplice applicazione di tali drastiche norme nei confronti degli artigiani più modesti, spesso lontani da centri urbani e nella maggior parte dei casi sprovveduti in materia giuridica ed assistenziale si risolverebbe in una sproporzionata sanzione nei riguardi di chi è soggetto attivo e passivo della protezione assicurativa e per il quale è da escludere la presunzione del dolo in ordine alle inadempienze contemplate dalla legge.

L'articolo 6 tende a regolare in maniera chiara la *vexata quaestio* della duplice assicurazione: la obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. e la privata, che per essere stata contratta rimane vincolante per l'artigiano che l'ha sot-

toscritta, ovviamente prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Poiché, purtroppo, la legge 19 gennaio 1963, n. 15 ed il testo unico stesso hanno generato in materia una tale confusione interpretativa che gli organi di vigilanza non sono riusciti a risolvere in maniera uniforme e definitiva e, quindi, nella quasi totalità dei casi si è determinata la obbligatorietà della duplice assicurazione che si voleva evitare, soltanto una norma transitoria ma chiara ed inequivocabile, come quella indicata dall'articolo 6 potrà evitare il perpetuarsi di situazioni insostenibili che chiaramente si manifestano contrarie alla natura sociale della norma ed alla volontà del legislatore.

L'articolo 7 stabilisce la decorrenza della legge nel 1° gennaio 1966 in quanto gli artigiani hanno di recente ottenuto che le dichiarazioni di attività possono essere fatte entro il 31 dicembre 1966 senza il pagamento di interessi o penalità.

La presente proposta di legge mira, quindi, ad evitare che dopo il 31 dicembre 1966 con lo scadere del termine delle denunce di esercizio e con l'applicazione coattiva delle norme contenute nel testo unico dell'I.N.A.I.L., si verifichino condizioni insostenibili sul piano sociale ed umano per gli artigiani senza dipendenti e, pertanto, chiediamo agli onorevoli colleghi, la sollecita adesione alla proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura del premio dovuto all'I.N.A.I.L. dagli artigiani senza dipendenti, di cui al comma 3 dell'articolo 4 del testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita con legge e può essere riveduta ogni biennio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Può essere, altresì, aggiornata nel corso del biennio in rapporto alle eventuali modifiche riguardanti le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L.

Il primo biennio decorre dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967.

ART. 2.

A tal fine gli artigiani senza dipendenti sono classificati nelle seguenti categorie e per ciascuna di esse il premio è stabilito in misura fissa secondo l'ammontare previsto dall'articolo 3 della presente legge:

1ª categoria: comprende gli artigiani che non utilizzano macchine e che eseguono lavori nella propria bottega adoperando utensili mossi a mano o da energia elettrica ad uso elettrodomestico;

2ª categoria: comprende gli artigiani che utilizzano nella propria bottega macchinari mossi da energia elettrica o altro agente inanimato;

3^a categoria: comprende gli artigiani che svolgono anche saltuariamente il lavoro all'esterno della propria bottega in attività produttive o di servizi con utilizzo o meno di macchinari e mezzi di trasporto.

ART. 3.

Il premio di assicurazione dovuto dagli artigiani di cui all'articolo precedente è stabilito per il biennio 1° gennaio 1966-31 dicembre 1967 nella seguente misura:

artigiani della categoria 1^a: lire 1.000 annue;

artigiani della categoria 2^a: lire 1.000 per ogni kilowatt di potenza installata con un massimo di lire 15.000;

artigiani della categoria 3^a: lire 10.000 annue.

ART. 4.

Agli artigiani, soggetti all'obbligo assicurativo, risultanti iscritti negli elenchi dei poveri presso i comuni di residenza, si applica in ogni caso, il premio previsto per la categoria 1^a.

ART. 5.

Le direzioni provinciali dell'I.N.A.I.L. hanno la facoltà di ridurre le penalità previste dal testo unico in caso di omessa denuncia di attività.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di premio sarà applicato un interesse del 5 per cento, con esclusione di ogni altra sanzione prevista dal testo unico.

ART. 6.

Gli artigiani che alla entrata in vigore del testo unico avevano provveduto alla loro protezione assicurativa mediante polizza mista o di rischio specifico con società private di assicurazione, sono esonerati, su loro richiesta, dall'obbligo assicurativo presso l'I.N.A.I.L. sino alla scadenza della polizza di assicurazione privata che non potrà essere rinnovata.

ART. 7.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1966.